

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 1540/2020

Responsabile Istruttoria
BRUNODET STEFANO

Determina n. 538 del 30/12/2020

Oggetto: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE RISCOSSIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATA l'istanza di rimborso allegata al presente atto, pervenuta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed iscritta al Protocollo Generale dell'Ente al n. 13890 del 21/12/2020, inerente le spese di notifica su partite annullate nell'ambito dei carichi affidati dal Comune di Valtournenche agli agenti della riscossione dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2010;

QUANTIFICATO l'importo complessivo da rimborsare in € 1.290,62 da imputare sul Capitolo/Articolo 1303/15 MISS 1 PROG. 3 PDCFU 01.09.99.04.001 del Bilancio di Previsione 2020/2022, Esercizio 2020;

ACCERTATA, a cura dell'Ufficio Ragioneria competente in materia, la presenza dei requisiti della normativa vigente per procedere al rimborso delle somme richieste;

RITENUTO, pertanto, doveroso provvedere in merito;

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO:

- l'art. 2, comma 9bis della L. 241/1990 in materia di potere sostitutivo;
- il decreto del Sindaco n. 16 del 23/05/2018 recante ad oggetto "Attribuzione al dott. Mantegari Riccardo della funzione di Vicesegretario comunale ai sensi dell'art. 12, comma 1 del vigente Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei comuni convenzionati di Valtournenche e di Chamois";
- gli artt. 12 e 15 del vigente Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sotto richiamato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI APPROVARE il rimborso della somma complessiva di **€ 1.290,62** inerente le spese di notifica su partite annullate nell'ambito della gestione riscossioni da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
2. DI IMPEGNARE, e contestualmente liquidare, la somma complessiva di € 1.290,62 a favore di Agenzia delle Entrate- Riscossione imputando la spesa complessiva al Capitolo/Articolo 1303/15 MISS 1 PROG. 3 PDCFU 01.09.99.04.001;

DI DARE ATTO:

- che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area Finanziario-contabile, ai sensi dell'art. 46, commi da 3 a 6 della L.R. 54/98;
- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti qui definito è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
- che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, dell'art. 6bis della L.R. 19/2007 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;

DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale**

Spett.le COMUNE DI VALTOURNENCHE
PIAZZA DELLA CHIESA
11028 VALTOURNENCHE AO
PEC: protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it

Firenze, 18/12/2020
Prot. n. 2020-ADERISC-4569971-00800

Oggetto: Istanza di rimborso delle spese di notifica su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c.1 del D.L. 119/2018

Spettabile Ente,

l'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018 ha previsto l'annullamento automatico dei debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), presentavano un importo residuo fino a mille euro.

In tal modo, si è determinata l'inesigibilità ex lege delle quote relative ai debiti in parola, con conseguente applicazione delle disposizioni che pongono a carico dell'ente creditore, in caso di inesigibilità, le spese sostenute dall'agente della riscossione per le procedure esecutive effettuate nei confronti del debitore e per la notifica della cartella di pagamento (cfr., in proposito, il comma 4, lett. b), dell'art. 17 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nel testo attualmente vigente - quale modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 - nonché le analoghe previsioni costantemente recate da tutte le versioni del medesimo art. 17 che nel tempo si sono succedute).

Con specifico riguardo alle spese esecutive, il comma 3 del citato art. 4 ha previsto che "il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1 [...]" sia effettuato "a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali".

Considerato invece che l'art. 4 del D.L. 119/2018 non contiene una specifica disciplina per le modalità di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automatico, ne deriva che, trovando applicazione la previsione normativa dell'art. 17 c. 4 del D.Lgs. 112/99, l'ente creditore deve rimborsare tali ultime spese in unica soluzione, a ricezione della relativa istanza.

Dell'annullamento ruoli l'ente impositore è già stato informato con apposita comunicazione nel 2019; lo stesso ha già ricevuto, attraverso la pubblicazione sull'apposito Servizio Ricezione Dati del sito istituzionale di Agenzia entrate – Riscossione, il dettaglio delle partite annullate, predisposto in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.

Attraverso tale elenco l'ente creditore è stato messo in condizione di individuare compiutamente le quote divenute inesigibili ex lege per effetto dell'annullamento automatico di cui allo stesso art. 4 del DL n. 119/2018.

Tanto premesso

SI CHIEDE

il rimborso del complessivo ammontare di euro 1.290,62 riferito alle spese di notifica afferenti ai carichi affidati da codesto Ente agli agenti della riscossione dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2010 (salvo quelli relativi agli ambiti territoriali della Regione Siciliana) e successivamente annullati per effetto delle previsioni normative di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018.

Il dettaglio delle suddette spese è stato già pubblicato con il nome A04 00800 19AER0000002.zip sull'apposito servizio di "Ricezione Dati" (attivando il filtro "Stato della riscossione") disponibile nell'area riservata agli Enti creditori del nostro sito istituzionale.

Per eventuali ulteriori esigenze potrà essere contattato il nostro settore al seguente indirizzo:

presidio.crediti@pec.agenziaentrate.gov.it

L'accredito dell'importo richiesto a rimborso potrà essere effettuato sul conto corrente riportante l'IBAN IT71C0200805364000101166647 ed intestato allo scrivente Ente, avendo cura di riportare nella causale la seguente indicazione: "codice ente 00800 – rimborso spese di notifica su partite annullate ex art. 4 c. 1 D.L. 119/2018 – RS20-06401".

Nel restare a disposizione per ogni esigenza, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Direzione Centrale Amministrazione Finanza e Controllo
Settore Coordinamento Amministrazione Regionale
Il Responsabile
Silvia Maria Maddalena Montiferrari
(Firmata digitalmente)

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE RISCOSSIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sulla determina n. 538 del 30/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche, li 30/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale